

**CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE PER LA MINORANZA SLOVENA
PRO ESERCIZIO 2018**

L'articolo 21 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, *Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena*, prevede l'istituzione nel bilancio regionale del Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.

Con il Fondo possono essere finanziate, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile, le seguenti attività (art. 21, c. 2, L.R. 26/2007):

a) *iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche o dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovenia;*

b) *iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali;*

c) *iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell'educazione, dello sport e delle attività ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorità della Repubblica Slovenia;*

d) *interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all'articolo 19 della legge 38/2001, realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili stessi.*

Il fondo regionale per la minoranza slovena di parte corrente riferito alle attività ed iniziative indicate all'art. 21, c. 2, lett. a), b) e c) della L.R. 26/2007 è finanziato per l'anno in corso con un importo pari a 100.000,00 € stanziati sul capitolo 5575 *Fondo regionale per la lingua e la cultura slovena - di parte corrente art. 16, comma 2, l. 23.2.2001 n. 38; art. 5, commi 18, 19, l.r. 20.8.2007 n. 22; art. 21, comma 1, l.r. 16.11.2007 n. 26; art. 21, comma 2, lettere a), b), c), l.r. 30.12.2008 n. 17; art. 23, l.r. 16.11.2007 n. 26* del bilancio regionale per l'anno 2018.

La parte del Fondo regionale attinente alle spese di investimento (art. 21, c. 2, lett. d) – capitolo 5585 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2015), non è invece oggetto di alcuno stanziamento per il 2018.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 26/2007 (*Con deliberazione annuale della Giunta regionale è approvato il programma di ripartizione delle risorse del fondo tra le attività previste al comma 2, sulla base delle proposte presentate annualmente, entro il 31 marzo, dai soggetti indicati al medesimo comma 2. I criteri per la formazione del programma sono fissati sentita la Commissione di cui all'articolo 8*) occorre determinare i criteri per la formazione del programma di interventi a valere sul Fondo di parte corrente al fine di consentir la presentazione delle proposte per l'utilizzo del Fondo entro la data del 31 marzo 2018.

Al riguardo, a fronte di un ammontare significativo, ma non oltre modo rilevante dello stanziamento pro esercizio 2018 del Fondo regionale per la minoranza slovena di parte corrente – *che non consente un'azione che possa dirsi pienamente efficace su tutte le tipologie di intervento indicate all'articolo 21, comma 2, della L.R. 26/2007* - si ritiene opportuno, al fine di poter sostenere interventi di adeguato spessore, concentrare tutte le risorse disponibili sulla categoria di intervento indicata alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della L.R. 26/2007. Una scelta derivante anche dal fatto che altri soggetti indicati come potenziali beneficiari dell'intervento regionale (*enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali nonché enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena*) possono adire con più facilità ad altre fonti di finanziamento, previste dalla normativa regionale a tutela della minoranza slovena, per le proprie attività.

Con riferimento alla categoria d'intervento indicata all'art. 21, c. 2, lett. a) della legge regionale 26/2007 (*iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche o dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 2, comma 2 della L.R. 26/2007, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovenia **), sempre ai fini dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'intervento regionale, si ritiene di individuare prioritariamente come possibili beneficiari le istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia, comprendendovi anche l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone, a sostegno delle seguenti attività ed iniziative:

- 1.** attività integrative all'insegnamento della lingua slovena, in particolare nelle scuole dell'obbligo, dirette a migliorarne il livello di conoscenza da parte degli alunni,
- 2.** iniziative di interscambio studentesco e di personale docente tra istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia ed istituzioni scolastiche della Repubblica di Slovenia, con soggiorni di studio e di apprendimento (*plurigiornalieri*) in Slovenia,
- 3.** iniziative per l'arricchimento dell'offerta formativa, anche in un rapporto di collaborazione con gli enti e le organizzazioni della minoranza linguistica slovena del territorio di insediamento della minoranza.

I programmi di intervento possono essere presentati singolarmente dalle esistenti istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena (compreso l'istituto bilingue di San Pietro al Natisone) o nell'ambito di un rapporto di partenariato definito tramite accordi di rete tra i possibili beneficiari.

Nel caso di programmi presentati da singole istituzioni, per ogni programma è fissato un limite minimo di contribuzione pari a 5.000,00 € ed un limite massimo pari a 10.000,00 €. Nel caso di programmi di intervento presentati in base ad un accordo di rete intercorso tra almeno tre istituzioni scolastiche, il limite massimo di contribuzione è aumentato sino a 20.000,00 €.

Qualora i programmi di intervento siano presentati in base ad un accordo di rete sottoscritto tra più di tre istituzioni scolastiche e comprendano tutte le iniziative ed attività sopra elencate ai punti 1.), 2.) e 3.) il limite massimo di contribuzione è fissato a 50.000,00 €.

Ciascun istituto scolastico può presentare singolarmente o come capofila, nell'ambito di un accordo di rete, un solo programma di iniziative ed attività. Nel caso di presentazione da parte di uno stesso soggetto di più programmi di iniziative ed attività come singola istituzione scolastica e come istituzione capofila in un rapporto di rete verrà considerato unicamente il programma presentato nell'ambito di un accordo di rete. Nel caso di più programmi di iniziative ed attività presentati da uno stesso soggetto singolarmente o presentati da uno stesso soggetto come capofila in accordi di rete, tutti i programmi presentati saranno considerati inammissibili. Lo stesso istituto scolastico potrà essere partner con riferimento ad un unico programma di iniziative ed attività: in caso contrario, ai fini della determinazione dell'entità del contributo, il soggetto non sarà considerato partner in alcun programma di iniziative ed attività. Del pari non sarà considerato partner in altri programmi il soggetto che presenta singolarmente o come capofila in un rapporto di rete un proprio programma di attività.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili a fronte dei programmi presentati, sono considerati assolutamente prioritari i programmi complessivi di iniziative ed attività presentati in base ad un accordo di rete sottoscritto tra più di tre istituzioni scolastiche e comprendenti tutte le iniziative ed attività indicate ai punti 1.), 2.) e 3.). Ai fini della determinazione della graduatoria dei programmi ammissibili a contributo, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli indicatori di qualità per la valutazione dei programmi sono:

- A)** l'impatto e la portata del programma di iniziative ed attività presentato nell'ambito territoriale regionale o transfrontaliero al fine della valorizzazione e dello sviluppo della lingua slovena tra la popolazione scolastica,
- B)** l'esperienza acquisita con l'attività complessivamente svolta negli ambiti indicati ai punti 1.), 2.) e 3.) sopra indicati.

La valutazione dei programmi in base ai suddetti indicatori di qualità è effettuata da un'apposita Commissione nominata con decreto, composta dal Direttore centrale della Direzione competente o da un suo delegato, che la presiede, da un funzionario della Direzione cultura, sport e solidarietà e dal componente della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena delegato dalla Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13 della legge 38/2001.

Nell'eventualità che all'ultimo programma di iniziative ed attività inserito in graduatoria fra quelli da finanziare sia assegnato un contributo superiore ai 5.000,00 €, ma inferiore al contributo richiesto nell'ambito dei limiti massimi sopra indicati (10.000,00 € - 20.000,00 € - 50.000,00 €), si potrà procedere all'assegnazione del contributo medesimo, a condizione che l'istituto scolastico beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell'intero costo del programma presentato.

All'erogazione del contributo si potrà provvedere, a richiesta del soggetto beneficiario, in via anticipata ed in un'unica soluzione, contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione.

Il termine per la conclusione dei programmi di cui alla presente deliberazione giunta, finanziati con il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena, è fissato alla data del 30 giugno 2019, eventualmente prorogabile, a fronte di richiesta motivata del soggetto beneficiario, sino al 30 settembre 2019. La documentazione di rendiconto - ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 - va presentata, assieme ad una relazione sull'effettiva attuazione dei programmi finanziati, entro un mese dalla loro conclusione.

() L'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) indicata nel testo storico della legge regionale 26/2007 non è più operativa*

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE